



UNRL – Unione Nazionale Revisori Legali

Sede Legale ed Operativa: Via Piave, 2 – 00018 Palombara Sabina (RM)

C.F.: 94052410589 | PEC: unrl@pec.revisori-legali.com

Sedi di Rappresentanza: Roma (Via XX Settembre) - Milano (Piazza Affari) - Brussels

Alla cortese attenzione della II Commissione Giustizia

Camera dei Deputati

Palazzo Montecitorio – Roma

Tramite e-mail: com_giustizia@camera.it

CONTRIBUTO SCRITTO IN FORMA DI MEMORIA TECNICO-GIURIDICA

Istruttoria sul Disegno di Legge A.C. 3068 / C. 3068

«Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali»

L'UNRL – Unione Nazionale Revisori Legali, associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale a tutela dei professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rassegna alla II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati le presenti osservazioni formali e proposte emendative sul testo del DDL C. 3068 approvato dal Senato.

1. Inquadramento dogmatico: il valore cogente della professione regolamentata di Revisore Legale

Il Revisore Legale esercita funzioni di ordine pubblico economico, poste a presidio della trasparenza dei mercati, della tutela del risparmio e della fede pubblica. Non si tratta di una figura professionale deregolamentata o privatistica: l'accesso e l'esercizio sono strettamente disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2010 e, per le Entità di Interesse Pubblico, dal Regolamento UE n. 537/2014, normativa eurounitaria cogente e direttamente applicabile. Il percorso abilitativo (laurea specialistica, 36 mesi di tirocinio certificato ed esame di Stato su 19 materie specialistiche) conferisce al Revisore lo status sostanziale di Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle asseverazioni in generale e contabili nel particolare.



2. Le asimmetrie ingiustificate nei «Non-Audit Services» e il contrasto con l'art. 5 c. 1 Reg. UE 537/2014

L'architettura europea in materia di revisione traccia una linea netta sui servizi diversi dalla revisione (Non-Audit Services). Se l'ordinamento comunitario individua una specifica black-list di divieti **per tutelare l'indipendenza** del Revisore Legale incaricato su una data entità, ne riconosce ex adverso la piena legittimità, idoneità tecnica e competenza esclusiva a svolgerli in tutti gli altri scenari di mercato. La prassi e le stratificazioni legislative nazionali hanno invece introdotto gravissime disparità anticoncorrenziali a danno degli iscritti al Registro MEF rispetto agli ordinisti dell'Allegato A come, a puro titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, le seguenti:

- Iscrizione all'Albo dei Curatori e Gestori della Crisi: Viene imposto ai Revisori Legali un requisito sproporzionato di ben 200 ore di formazione abilitante specifica, a fronte delle sole 40 ore richieste per gli iscritti agli ordini tradizionali, creando un'ingiustificata barriera d'accesso meritocratica.
- Deposito dei bilanci e procure speciali: Sussiste l'irragionevole preclusione per i Revisori Legali di procedere al deposito diretto telematico dei bilanci d'esercizio presso il Registro delle Imprese con firma digitale e autentica della procura, funzione delegata a scapito dell'efficienza digitale delle imprese.
- Rappresentanza e difesa nel giudizio tributario: Nonostante l'esame di Stato verta in via specialistica anche il diritto tributario, ai Revisori viene tuttora negata la piena facoltà di rappresentanza processuale del contribuente dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.
- Visto di conformità (leggero e pesante): Si registra il blocco operativo all'apposizione autonoma dei visti di conformità e delle certificazioni dei crediti d'imposta, costringendo le imprese a una duplicazione di costi per prestazioni specialistiche tipiche del Revisore Legale.

3. Violazione del principio comunitario di proporzionalità (D.Lgs. 142/2020 e Direttiva UE 2018/958)

L'articolo 2, comma 1, lettera c) del DDL C. 3068 limita il riconoscimento delle riserve e delle competenze specialistiche ai soli «iscritti negli albi professionali». Tale formulazione testuale esclude implicitamente le abilitazioni pubbliche statali regolate tramite Registri (come il MEF). Questa esclusione produce effetti anticoncorrenziali netti e viola il Test di Proporzionalità imposto dal D.Lgs. 142/2020. Qualsiasi riserva o limitazione deve essere non discriminatoria e strettamente necessaria per motivi imperativi di interesse generale. Escludere professionisti abilitati dallo Stato da servizi contabili e di controllo contiguo configura una tutela corporativa di rendite di posizione, che esporrà l'Italia a procedure di infrazione comunitarie ex art. 258 TFUE.



4. Articolato emendativo proposto da UNRL

PROPOSTA EMENDATIVA N. 1 (Tutela e coordinamento delle abilitazioni pubbliche e Non-Audit Services)

All'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: «5-bis) fare salve le competenze, le attribuzioni, le funzioni di consulenza societaria e le attività professionali riconosciute dalla legislazione vigente ai soggetti iscritti in registri, elenchi o ruoli pubblici istituiti per legge e sottoposti a vigilanza ministeriale, ancorché non organizzati in ordini o collegi tradizionali ed esclusi dall'Allegato A. Il legislatore delegato garantisce il coordinamento organico con le discipline speciali vigenti ed evita che la ridefinizione delle competenze delle professioni ordinistiche determini limitazioni, restrizioni o disparità d'accesso (ivi comprese le ore di formazione abilitante per gli istituti della crisi d'impresa, le facoltà di deposito atti con autentica di firma, l'apposizione del visto di conformità e la rappresentanza tributaria) delle attività legittimamente esercitabili in forza del controllo legale dei conti e dei correlati servizi diversi dalla revisione (non-audit services) ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 537/2014.»

PROPOSTA EMENDATIVA N. 2 (Coordinamento sul regime di responsabilità civile e prescrizione)

All'articolo 2, comma 1, lettera z), dopo le parole «legge 21 aprile 2023, n. 49,» inserire le seguenti: «nonché ad eccezione delle azioni di responsabilità e dei relativi termini prescrizionali speciali dettati dalle normative di settore che danno attuazione alle direttive europee sul controllo legale dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,»

UNRL confida nell'accoglimento delle superiori note per garantire l'armonia costituzionale ed eurounitaria del provvedimento, restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore audizione tecnica o chiarimento istruttorio.

Palombara Sabina (RM) lì 05/10/2026

**Il Consiglio Nazionale
UNRL – Unione Nazionale Revisori Legali**

<https://www.revisori-legali.com/contatti>